

## **REGOLAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI**

### **ARTICOLO 1 (generalità)**

1. Il funzionamento della Commissione Permanente è disciplinato dal presente Regolamento e da eventuali procedure Interne emesse successivamente.
2. il supporto operativo e le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale della Segreteria dell'Ordine Nazionale dei Biologi come previsto nella delibera del Consiglio dell'Ordine n. 29 del 27/01/2011
3. la Commissione svolge le proprie attività con un livello appropriato di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza.
4. la Commissione non ha potere deliberante

### **ARTICOLO 2 (referente unico)**

1. Il Consiglio, su proposta di uno o più consiglieri, nomina il Referente della Commissione, per la Sua indubbia competenza in materia.
2. il Referente a sua volta propone i Membri della Commissione, propone gli eventuali gruppi di lavoro e propone i componenti.
3. i membri della Commissione sono da 2 a 4, solo in casi eccezionali per la tipologia di attività della Commissione e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine il numero dei membri può essere elevato fino a un massimo di 8 .
4. il Referente fissa le date delle riunioni, formula l'ordine del giorno delle sedute e provvede a diramarlo; presiede le sedute, regolando la discussione e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
5. il Referente opera altresì per quanto necessario al funzionamento della commissione stessa.
6. il Referente presenta semestralmente al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e un rendiconto economico mensile delle spese sostenute per il suo svolgimento. Tutte le spese devono essere autorizzate e/o ratificate dal Consiglio e rispettare il regolamento dei rimborsi.
7. il Referente agisce su mandato diretto del Consiglio dell'Ordine e decade a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio stesso

### **ARTICOLO 3 (Membri della Commissione e Referenti regionali)**

1. i Membri della Commissione ed i Referenti Regionali non possono delegare né le proprie funzioni né l'eventuale rappresentanza in Commissione.
2. i Referenti regionali agiscono su mandato diretto della Commissione per i compiti e le iniziative che essa vorrà affidar loro ed a questa rispondono del loro operato.
3. i Referenti regionali intrattengono con il Delegato regionale dell'Ordine dei Biologi rapporti di collaborazione e lo aggiornano sulle decisioni e le attività della Commissione.
4. il mandato dei Membri della Commissione e dei Referenti regionali dura 5 anni ed è rinnovabile.
5. i Membri della Commissione e i Referenti regionali decadono, inoltre, a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio.

#### **ARTICOLO 4 (riunioni)**

1. la Commissione si riunisce almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta si verifica una necessità emergente
2. le riunioni della Commissione sono convocate con un preavviso non inferiore a cinque giorni per posta elettronica
3. le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei Membri.
4. i Membri che non possono presenziare alle riunioni devono comunicarlo anticipatamente al Referente che eventualmente provvederà, per ragioni di economia, a revocare la riunione non valida per assenza del numero minimo prescritto di componenti
5. il Referente, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può convocare, dandone preavviso nella comunicazione di convocazione, esperti in possesso di particolari e pertinenti conoscenze scientifiche che possono contribuire all'espletamento delle funzioni della Commissione stessa dandone comunicazione all'Ordine.
6. in caso di mancata presenza a 3 (tre) riunioni consecutive, in assenza di validi motivi, i Membri della Commissione si considerano dimessi e si provvede alla loro sostituzione.

#### **ARTICOLO 5 (gruppi di lavoro)**

1. il referente può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro sulle tematiche di competenza specificandone la finalità, le modalità operative ed il termine per il completamento dei lavori.
2. il Referente individua in seno alla Commissione i referenti dei gruppi di lavoro.
3. i componenti dei gruppi di lavoro sono scelti dal Referente e dalla Commissione tra i Referenti regionali
4. i gruppi di lavoro possono includere esperti delle amministrazioni e professionisti esperti, competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato.

#### **ARTICOLO 6 (verbali)**

1. per ogni riunione della Commissione è redatto verbale la cui stesura può essere effettuata con l'ausilio di strumenti di registrazione.
2. il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione verbalizzata o nella riunione successiva
3. qualora i lavori portino espressione di pareri o istruttorie che non conseguono un giudizio unanime dei componenti della Commissione, nel verbale viene dato riscontro circostanziato delle eventuali posizioni di minoranza e delle motivazioni di eventuali astensioni espresse dai Membri della votazione
4. i pareri, le istruttorie o le valutazioni di natura tecnica sono trasmessi dal Referente al Consiglio dell'Ordine per le decisioni di competenza.

**ARTICOLO 7**  
**(procedure di lavoro e utilizzo dei documenti)**

1. per ogni argomento in discussione viene predisposto un documento di lavoro
2. i risultati e le conclusioni sono trascritte in una relazione che viene assunta agli atti
3. i pareri e le valutazioni di natura tecnica sono validi quando sono assunti a maggioranza dei presenti
4. i documenti della Commissione sono disponibili per i Membri della Commissione e per i referenti Regionali, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del referente e la ratifica del Consiglio dell'Ordine. In caso di utilizzo di materiale prodotto dalla Commissione o dai suoi gruppi di lavoro, i Membri della Commissione e i referenti sono tenuti a citarne la fonte.

**ARTICOLO 8**  
**(definizione del programma annuale)**

1. Entro i primi due mesi dell'anno la Commissione approva il piano annuale o pluriennale di attività tecnico-scientifiche tenendo conto delle priorità di intervento e dei relativi obiettivi individuati, coordinandoli con quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine
2. i referenti regionali, e tramite questi i colleghi interessati, possono trasmettere alla Commissione le loro proposte per il programma di lavoro
3. il Referente propone alla Commissione una bozza di programma annuale
4. il programma annuale viene approvato dalla Commissione con apposita decisione
5. il referente invia una copia del programma approvato, unitamente ad un bilancio preventivo di spesa per l'anno, al Consiglio dell'Ordine affinché lo assuma agli atti
6. in caso di ulteriori non prevedibili esigenze che emergono nel corso dell'anno, la Commissione può apportare integrazioni ed emendamenti al programma, dandone notizia per conoscenza al Consiglio dell'Ordine

**ARTICOLO 9**  
**(gettoni di presenza e spese)**

1. Al Referente è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni della Commissione o presso Istituzioni (Ministeri, Università) un gettone di presenza di € 200,00 + spese accessorie. Saranno altresì riconosciute al referente le spese di trasferta sostenute per lo svolgimento del suo mandato secondo il "regolamento dei rimborsi spese ..." approvato dal Consiglio dell'Ordine.
2. ai Membri della Commissione è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni della stessa un gettone di € 150,00 più le spese accessorie + rimborsi spese.
3. ai Membri ed ai Referenti regionali che, su mandato specifico della Commissione o del Referenti, svolgano specifici incarichi che prevedano trasferte, saranno riconosciute le spese di trasferta che dovranno essere autorizzate preventivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e ratificate dal Consiglio dell'Ordine.
4. i tempi e i modi per il riconoscimento del gettone e delle spese di trasferta sono quelli previsti dal Regolamento in essere nell'Ordine dei Biologi su questa materia.

**ARTICOLO 10**  
**(rapporti tra Commissioni e Delegazioni)**

1. I Referenti di ogni Commissione si riuniscono una volta l'anno per la presentazione dei propri programmi annuali e per la definizione dei propri interventi durante i lavori del Congresso annuale dell'Ordine dei Biologi
2. i Referenti di ogni Commissione presenteranno al Congresso un Poster descrittivo della propria attività.
3. i Referenti regionali collaboreranno con il Delegato regionale dando la propria disponibilità ai colleghi interessati per quanto attiene alla loro specificità.

Ordine Nazionale dei Biologi